

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 117 (Disciplina transitoria) della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

« Fino alla data del 30 giugno 1981, i poteri attribuiti dalla presente legge ai Comprensori in ordine agli strumenti urbanistici generali sono esercitati dalla Giunta regionale ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 novembre 1980

Bernini

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. 91.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, recante norme per l'assetto e l'uso del territorio.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga